



COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n° 1 - C.A.P. 09090 - Tel. 0782/866200 - 0782/866217
E-mail: info@comune.laconi.or.it - PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it
Sito internet: www.comune.laconi.or.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

BANDO DI GARA DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 182 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITA' INTEGRATA "SANT'IGNAZIO DA LACONI" DEL COMUNE DI LACONI

CIG: B62952F3A1

CUP: H91H25000070007

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	10
2.3. COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.1. RETTA DEL SERVIZIO	13
3.2. CANONE DI CONCESSIONE.....	13
3.3. DURATA.....	14
3.4. REVISIONE PREZZI.....	14
3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	20
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	20
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	21
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	22
7. AVVALIMENTO	22
8. SUBAPPALTO	24
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
10. GARANZIA PROVVISORIA	26
11. SOPRALLUOGO	30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	35

15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	37
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.	42
15.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	43
15.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	43
16.	OFFERTA TECNICA.....	45
17.	OFFERTA ECONOMICA	48
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	50
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	50
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	56
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	57
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	58
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	58
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	59
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	59
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	61
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	63
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO	64
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	64
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	65
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	65

PREMESSE

Il comune di LACONI, con determinazione n. 188 del 21/03/2025 ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio e Comunità Integrata "Sant'Ignazio da Laconi" del Comune di Laconi in conformità a quanto disposto dal libro IV, parte II, titoli I, II e III del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice").

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Piattaforma SardegnaCAT (di seguito anche "Piattaforma") accessibile all'indirizzo www.sardegncat.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà, in regime di concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione ai criteri e punteggi come successivamente specificati.

La concessione, ai sensi dell'art. 185 del Codice è aggiudicata sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto del servizio, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva e in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Comunità Alloggio e Comunità Integrata "Sant'Ignazio da Laconi", di proprietà del Comune di Laconi, sita in Corso Gramsci 33, presso il Comune di Laconi (OR) - 09090, Italia. Codice NUTS: Oristano (ITG27)

CIG: B62952F3A1

CUP: H91H25000070007

Il Responsabile unico del progetto è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Luca Murgia (info@comune.laconi.or.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibili sul sito www.sardegncat.it nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico" link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna", "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Istruzioni di gara" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage - Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS come specifiche credenziali fornite mediante carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa e indicati al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00), e richieste di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

a) Bando di gara/disciplinare di gara;

b) Progetto di fattibilità;

c) Capitolato speciale e relativi allegati:

- Piano economico finanziario;
- Relazione tecnica ed illustrativa dell'immobile;
- Planimetria dello stato attuale dell'immobile;
- Inventario arredi e attrezzature;
- Elenco del personale attualmente in servizio;
- Regolamento della Comunità integrata;

d) Disciplinare di gara;

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- DGUE - documento di gara unico europeo (da compilare sulla Piattaforma);

- Allegato 2 - Schema di Offerta economica;
- Allegato 3 - Schema Contratto di concessione;
- Allegato 4 - Patto di integrità;
- Allegato 5 - Informativa sulla Privacy;
- Allegato 6 - Attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 7 - Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- Allegato 8 - Attestazione sopralluogo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale del comune di Laconi www.comune.laconi.or.it, all'Albo Pretorio on line e sulla sottosezione bandi della sezione amministrazione trasparente.

La documentazione è inoltre disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'homepage (www.sardegncat.it) - Codice Bando di Gara (**tender: _247400**).

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 13:00 del giorno 03 Aprile 2025 esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio (16 ospiti) e Comunità Integrata (8 ospiti) "Sant'Ignazio da Laconi" del Comune di Laconi.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché la gestione da parte di un unico operatore economico della Comunità garantisce un migliore coordinamento e controllo della struttura e del servizio, il quale, benché si componga di prestazioni di diversa natura, si presenta come unitario e riconducibile prevalentemente a servizi di assistenza sociale per persone anziane. La gestione unitaria delle prestazioni erogate, tenuto conto dell'unicità della struttura e della presenza di spazi e servizi comuni, garantisce un servizio efficiente ed efficace, oltretutto economicamente più conveniente.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, per i 5 anni è pari € 3.121.740,00, determinato come di seguito riportato:

Tabella 1

	Imp. unitario	Entrate per 1 anno	Entrate per 5 anni
Ricavi rette mensili comunità alloggio (16 posti)		€ 374.400,00	€ 1.872.000,00
Ricavi rette mensili comunità integrata (8 posti)		€ 211.200,00	€ 1.056.000,00
Ricavi altri servizi		€ 4.000,00	€ 20.000,00
Contributo sanitario (€ 11,90 a persona) Legge Regionale 8 agosto 2024		€ 34.748,00	€ 173.740,00
Valore della concessione		€ 624.348,00	€ 3.121.740,00

Il CVP della concessione è: **85311000-2** "Servizi di assistenza sociale con alloggio". Codice ATECO 12402.

Il valore della concessione, così come risulta nell'allegato **Piano Economico Finanziario** predisposto dalla stazione appaltante, deve essere remunerativo del costo della manodopera da impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione e stimato pari a € 508.745,78 annui applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, aggiornato in data 26 gennaio 2024 (Codice contratto CNEL T151) - tabella retributiva in vigore dal Gennaio 2025.

E' prevista la possibilità, per il futuro concessionario, di adoperarsi per la trasformazione della struttura, al ricorrere dei requisiti tecnici e funzionali previsti dalla normativa regionale, in una comunità integrata anche con maggior numero di posti. Nel caso, sarà cura del concessionario, espletare le pratiche SUAPE per l'autorizzazione al funzionamento e porre in essere quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura, compreso l'adeguamento del personale.

3.1. RETTA DEL SERVIZIO

È prevista una retta mensile di Euro 1.950,00 per la Comunità Alloggio e una retta mensile di Euro 2.200,00 per la Comunità Integrata, le quali saranno soggette a ribasso in sede di formulazione dell'offerta.

La retta a carico degli utenti sarà quella ottenuta applicando il ribasso offerto sull'importo della

retta mensile di cui sopra.

Le rette offerte dovranno consentire il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata della concessione.

Entrambe le rette rimarranno fisse per l'intera durata contrattuale, salva l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi disciplinato al successivo paragrafo 3.4 e il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del D.Lgs. 36/2023.

La retta del servizio, omnicomprensiva di tutti i servizi offerti, è a totale carico degli utenti o dei loro familiari (obbligati in solido), fatti salvi gli interventi dei Comuni di residenza a favore degli ospiti bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle Amministrazioni Comunali.

3.2. CANONE DI CONCESSIONE

È previsto un canone di concessione a carico del concessionario.

In sede di offerta il concorrente dovrà formulare l'importo del canone di concessione che dovrà essere superiore a quello minimo previsto pari a **€ 6.000,00 annui**.

Tale importo offerto in gara costituirà il valore del canone di concessione che il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione del Comune di Laconi per la disponibilità della struttura della Comunità Alloggio e Comunità Integrata "Sant'Ignazio da Laconi" sita in Laconi (OR) in via Corso Gramsci 33 - cap. 09090.

Il canone di concessione offerto in gara rimarrà fisso per l'intera durata contrattuale, salva l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi disciplinato al successivo paragrafo 3.4 e il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del D.Lgs. 36/2023.

3.3. DURATA

Ai sensi dell'art. 178 del D.lgs. 36/2023, la durata della concessione è di **5 (cinque) anni solari**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto, alla scadenza, si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, sarà consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il concessionario uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'esercizio di tale proroga è rimesso comunque alla valutazione della stazione appaltante; tale opzione di prosecuzione sarà comunicata all'operatore economico almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto.

3.4. REVISIONE PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, c. 3, lett. b) del Codice e dell'art. 10 dell'allegato II.2-bis del codice come modificato con D.Lgs. n. 209/2024.

La revisione (ovvero l'aumento o la diminuzione) dei prezzi contrattuali sarà determinata applicando agli stessi il valore percentuale ottenuto calcolando la media ponderata della variazione dei due indici rispetto all'incidenza dei relativi costi (oneri del personale e altri oneri relativi al servizio).

L'andamento degli indici verrà monitorato dall'Ente concedente con periodicità mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione. La clausola di revisione prezzi viene attivata automaticamente dall'ente concedente e quindi dal concessionario, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice ponderato calcolato come sopra descritto, supera la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla Stazione appaltante e all'Ente concedente, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Concessionario è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In ordine alle modifiche del contratto di concessione si rimanda a quanto prescritto all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.¹

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i

requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo del FVOE che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 262 del 20.6.2023, punto 12.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. per la categoria dei servizi oggetto della concessione, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia.

(Nel caso di Cooperative) iscrizione all'albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività produttive;

(Nel caso di cooperative sociali) iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (per la Regione Sardegna sez. A o C della L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza all'Unione Europea);

(Nel caso di enti del terzo settore) iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva del triennio;**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **Esperienza maturata e professionalità acquisita, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando nella gestione di strutture residenziali rivolte ad anziani autosufficienti e non autosufficienti tipo Comunità Alloggio, Comunità Integrate, R.S.A per almeno tre (3) anni continuativi, per conto di enti pubblici e/o privati.**

N.B.: In sede di partecipazione, nel DGUE, dovranno essere descritte le esperienze maturate nel

periodo di riferimento, con l'indicazione del nominativo della struttura residenziale gestita, il periodo di validità del contratto, il nominativo dell'Ente concedente o appaltante (se trattasi di concessione o appalto).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio di cui al punto 6.3 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal

consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e 6.3.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui ci si avvalga del requisito economico-finanziario l'ausiliario sarà responsabile in solido con l'impresa ausiliata per l'esecuzione del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e il requisito di cui al par. 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché il DGUE dell'ausiliaria e le dichiarazioni di cui all'allegato 7 da essa rese.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Relativamente alle dichiarazioni di cui all'Allegato 8 rese dall'ausiliaria si raccomanda di limitarsi a rendere le dichiarazioni indicate nell'allegato senza inserire alcun elemento/dato relativo all'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non è ammesso il subappalto per l'esecuzione dei principali servizi di assistenza e cura oggetto della concessione (servizi assistenziali, infermieristici e educativi), in quanto l'eventuale subappalto di dette prestazioni comporterebbe un aumento del rischio di una non uniforme assistenza degli anziani e di una maggiore difficoltà di coordinamento delle prestazioni a pregiudizio della necessaria continuità assistenziale. È ammesso il subappalto per tutte le attività accessorie a quelle prettamente assistenziali, si rimanda al paragrafo 26 del capitolato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.4 del presente disciplinare

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni

di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'allegato I.01 - Contratti collettivi al codice come modificato con il D.Lgs 209/2024.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato **Elenco del personale attualmente in servizio** e contiene il numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Tale impegno è vincolato al periodo di durata della concessione. L'operatore economico deve allegare all'offerta tecnica un dettagliato **Progetto di riassorbimento del personale**. Tale progetto dovrà illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL applicato, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata applicazione delle clausole sociali sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dall'Amministrazione concedente, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 e dell'art. 113 del D.lgs. 36/2023, l'operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le clausole contrattuali di cui al **Decreto Ministeriale 10/03/2020 n. 65 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari"**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad €. **62.434,80**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- **La cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato al Comune di Laconi presso Banco di Sardegna (Tesoreria) **IBAN: IT62D0101586651000000011740**, specificando la causale del versamento e il numero del CIG dei lotti cui l'operatore economico partecipa.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SardegnaCAT il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

- **La fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente. La garanzia deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 2, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Laconi - Piazza Marconi, 1);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - ✓ l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b) quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 10% cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute se non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo della struttura sita in Corso Gramsci 33, Laconi (OR) - 09090 è **facoltativo** (sentenza n° 140 del 03.01.2024 del TAR Lazio), ma, stante la complessità della procedura e l'articolazione delle strutture oggetto della concessione, **è fortemente auspicabile**, soprattutto nell'interesse dell'operatore economico partecipante, che il sopralluogo venga eseguito con finalità di presa visione dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 13:00 del 31/03/2025** secondo le seguenti modalità: in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata "Messaggistica" all'interno della RdO di qualifica e *contestualmente* via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.laconi.or.it.

La richiesta di sopralluogo deve riportare nell'oggetto il riferimento alla procedura di gara e alla richiesta di sopralluogo, nonché nel corpo della stessa i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono concordati con i concorrenti e comunicati per tempo.

I sopralluoghi verranno effettuati nel/nei giorno/i indicati nella convocazione trasmessa al richiedente da parte dei referenti del Comune di Laconi. I sopralluoghi dovranno avvenire non oltre il quarto giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte.

Nelle date stabilite per l'esecuzione dei sopralluoghi il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell'esecuzione degli stessi all'interno e all'esterno della struttura.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, utilizzando preferibilmente l'allegato 8, firmata dalla persona individuata come referente o da suo delegato.

Le attestazioni di avvenuto sopralluogo non devono essere prodotte in sede di gara unitamente alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Si precisa inoltre che durante i sopralluoghi gli operatori economici non potranno porre dei quesiti attinenti alla gara d'appalto ai soggetti delegati dal Comune per i sopralluoghi. Per le informazioni gli operatori economici dovranno attenersi a quanto disciplinato al precedente paragrafo 2.2 "Chiarimenti".

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Si evidenzia che a seguito di Avviso dell'ANAC del 17 maggio u.s. il versamento contributivo a favore di detta Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Si rinvia a una lettura integrale dell'Avviso reperibile al precitato link.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore della concessione.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

L'operatore dimostrerà il pagamento del contributo allegando a sistema copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della stessa. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, ovvero l'operatore non abbia provveduto ad allegare l'attestazione come richiesto al paragrafo 15, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13:00 del 07.04.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante, si richiede che le cartelle zippate contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zippate, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento "Istruzioni di gara", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscano la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della RdO. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino

alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà nel rispetto di quanto previsto all'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza nella Piattaforma la sezione dedicata alla busta di qualifica per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 1) di cui al paragrafo 15.1;
- 2) DGUE (da compilare sulla Piattaforma);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 0;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (qualora l'operatore economico non abbia reso la dichiarazione di impegno ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa) e dichiarazione di autenticità della stessa;
- 9) Patto di integrità (Allegato 4) che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
- 10) Modulo attestazione pagamento imposta di bollo e copia scansionata del pagamento (Allegato 6);

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "Allegati generici".

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante di cui al paragrafo 3 o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9 relativamente alla clausola sociale, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto ferma restando l'autonomia nella propria organizzazione di impresa;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal comune di

- Laconi con Deliberazione della G.C. n° 106 del 19.12.2025 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione della Convenzione;
- di accettare il Patto di integrità (Allegato 4 - da restituire firmato digitalmente). La mancata accettazione delle clausole in esso contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
 - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata;
 - di impegnarsi a non utilizzare la struttura assegnata per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto dell'affidamento;
 - di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Istruzioni di gara" disponibili sul sito www.sardegncat.it nella sezione "Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico";
 - di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT. Il documento è disponibile sul sito www.sardegncat.it nella sezione "Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico";
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - che l'offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
 - di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma, ferma restando la valutazione della stazione appaltante su quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 16.1 (segreti tecnici e commerciali) del disciplinare;
 - di autorizzare la stazione appaltante a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, ferma restando la valutazione dell'amministrazione su quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 16.1 (segreti tecnici e commerciali) del disciplinare;
 - di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
 - di autorizzare la Stazione Appaltante e l'Ente Concedente al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;
 - di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

È richiesta la compilazione dell'Allegato 6 - Attestazione pagamento imposta di bollo.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sulla Piattaforma SardegnaCAT utilizzando il format predisposto dalla stazione appaltante. Sarà cura dell'operatore economico compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla Piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nel seguente link:

https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla Piattaforma:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE sulla Piattaforma.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, oltre al DGUE:

- i. la dichiarazione di avvalimento (utilizzando preferibilmente l'Allegato 8);
- ii. il contratto di avvalimento.

Si rimanda ad un'attenta lettura del paragrafo 7 del presente disciplinare.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma nella busta "Offerta tecnica", la documentazione come di seguito specificato, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Indice riepilogativo degli elaborati costituenti l'offerta;
- b) Relazione tecnica dei servizi offerti;
- c) Progetto di riassorbimento del personale;
- d) (*eventuale*) dichiarazioni su segreti tecnici e commerciali e offerta tecnica oscurata;
- e) (*eventuale*) dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di applicazione di CCNL diverso da quello individuato al par. 3.
- f) Ogni altro documento utile a comprova dei requisiti minimi e migliorativi (es. copia delle certificazioni richieste)

La **Relazione tecnica** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai macro-criteri e criteri di valutazione indicati al paragrafo 18.1 i seguenti elementi, i quali dovranno essere divisi per paragrafi:

- Paragrafo 1. Con riferimento al criterio "**Progetto di gestione generale del servizio**" il concorrente deve illustrare:
 - 1.1 Modello di gestione ed erogazione di tutti i servizi previsti dal capitolato (sub-criterio 1.1);
 - 1.2 Modalità di inserimento e piano di assistenza degli utenti (sub-criterio 1.2);
 - 1.3 Modalità di coinvolgimento dei familiari (sub-criterio 1.3);
 - 1.4 Attività educative e di socializzazione (sub-criterio 1.4);
 - 1.5 Sistemi di verifica e controllo della qualità dei servizi controllo e di verifica della qualità dei servizi erogati e monitoraggio della soddisfazione percepita dagli utenti e dai loro familiari (sub-criterio 1.5);
 - 1.6 Modalità di collaborazione e raccordo con i Servizi Sociali del Comune di Laconi e con i servizi sociosanitari presenti nel territorio (sub-criterio 1.6);
- Paragrafo 2. Con riferimento al criterio "**Capacità organizzativa**" il concorrente deve illustrare:
 - 2.1 Modello organizzativo messo a disposizione del servizio che rispetti i requisiti organizzativi richiesti dalla normativa e quelli indicati nel capitolato (sub-criterio 2.1);

- 2.2 Attività di coordinamento del servizio (sub-criterio 2.2);
- 2.3 Personale aggiuntivo (sub-criterio 2.3);
- 2.4 Piano di formazione destinato a tutto il personale, ulteriore oltre le disposizioni normative obbligatorie (sub-criterio 2.4);
- 2.5 Ulteriori attrezzature e mezzi disponibili e funzionali messi a disposizione del servizio (sub-criterio 2.5);
- 2.6 Possesso della certificazione per la parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125 del 2022 (sub- criterio 2.6).

La Relazione Tecnica deve essere redatta in lingua italiana, con una consistenza massima di 20 facciate (fogli fronte retro), in formato A4, unite, numerate progressivamente e senza allegati (la copertina esterna della Relazione Tecnica e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto); il carattere deve essere Arial 10, l'interlinea singola e con margine superiore, inferiore, destro e sinistro pari a 1,5 (è ammessa la riduzione del carattere a 9 per le tabelle/infografiche).

Nel caso in cui la Relazione Tecnica contenga un numero di pagine superiore a quanto consentito, la Commissione aggiudicatrice non procederà all'esame e alla valutazione delle pagine eccedenti; tale eccedenza non è da considerarsi motivo di esclusione.

Nel predetto limite non sono inclusi gli eventuali allegati che presenterà a corredo dell'Offerta Tecnica.

Il **progetto di riassorbimento** allegato all'offerta tecnica dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale. Le previsioni del progetto di assorbimento saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta tecnica (cfr. par. 3 e 9).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Tutta la documentazione relativa all'offerta deve essere resa preferibilmente in formato pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. I documenti in pdf prodotti dovranno essere privi di protezione anti modifiche.

16.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Si evidenzia che in base all'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione *“possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*.

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata,

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico deve allegare all'offerta tecnica una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente allega inoltre una copia firmata della medesima relazione tecnica e/o allegati alla stessa in cui indica, **evidenziandole con un colore diverso**, le parti ritenute segreti tecnici e commerciali e dichiarate tali nella dichiarazione di cui sopra, che chiede vengano oscurate dalla stazione appaltante.

La documentazione così elencata nella sezione deve essere allegata nella busta "Offerta tecnica".

Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce in Piattaforma, nella Busta economica della RdO relativa (**Rfq_460682**), la documentazione economica secondo le seguenti modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara".

L'operatore economico deve, a pena di esclusione:

1. produrre e allegare a sistema nella sezione "Modulo di offerta economica" della Busta Economica, l'offerta economica formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e descritto successivamente.
2. produrre e allegare a sistema nella sezione "Piano economico finanziario" della Busta Economica, il piano economico finanziario, corredato della relazione esplicativa.

Lo **schema di offerta economica** deve essere firmato secondo le modalità di cui al precedente par. 15.1 e dovrà riportare quanto contenuto nell'Allegato 2 - Schema di offerta economica:

- a. lo sconto percentuale unico offerto (in cifre) sul valore a base d'asta della retta per gli ospiti della comunità alloggio (b.a. € 1.950,00);
- b. il valore della retta offerta per gli ospiti della comunità alloggio (in cifre e in lettere) ottenuto sottraendo alla base d'asta pari a € 1.950,00 mensili il ribasso offerto di cui alla lettera a);
- c. **la percentuale di ribasso praticata sulla retta per la comunità alloggio verrà applicata anche alla retta per la comunità integrata (b.a. € 2.200,00);**
- d. il rialzo percentuale offerto sul canone annuale di concessione (in cifre);
- e. il valore del canone annuale di concessione offerto (in cifre e in lettere) ottenuto incrementando la base d'asta pari a € 6.000,00 annui del rialzo offerto di cui alla lettera c);
- f. l'ammontare degli oneri della manodopera impiegata nel presente appalto.
- g. il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo

rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Il **piano economico finanziario** deve essere firmato secondo le modalità di cui al precedente par. 15.1 e dovrà dimostrare l'adeguatezza e la sostenibilità sul piano economico e finanziario dell'offerta per l'intera durata della concessione.

Il Piano economico finanziario dovrà contenere tutti i dati economici e finanziari relativi alla concessione per l'intera durata contrattuale, ovvero tutti costi e i ricavi gestionali relativi alla concessione. Devono essere chiaramente indicate i valori delle rette applicate.

Il PEF dovrà essere accompagnato da **una relazione esplicativa** composta da massimo 10 pagine dattiloscritte (con testi di carattere Arial "corpo 10"), nella quale dovranno essere riportati e descritti tutti le componenti di costo e di ricavo incidenti sulla concessione; dovranno essere individuate le tariffe da applicare agli utenti residenti e ai non residenti per la totalità dei servizi offerti, il canone di concessione, il dettaglio degli oneri della manodopera determinati applicando il CCNL individuato, gli oneri della sicurezza aziendale e tutti gli oneri che dovrà sostenere il concessionario e relativi al contratto. Dalla relazione e dal Piano economico finanziario dovrà essere desunta la sostenibilità economica e finanziaria dell'offerta formulata per l'intera durata della concessione.

L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato speciale e dal Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative. Inoltre nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

La percentuale di ribasso sulla retta e quella di rialzo sul canone offerte devono essere espresse con un numero di decimali non superiore a due.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla stazione appaltante.

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica e del PEF in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione

CRITERI e sottocriteri		Punteggio massimo
1	Descrizione del progetto di gestione generale del servizio	Totale 50
1.1	<p>Modello di gestione ed erogazione di tutti i servizi</p> <p>Descrizione del modello di gestione ed erogazione di tutti i servizi previsti dal capitolato.</p> <p>Il modello di gestione ed erogazione dei servizi previsti dovrà garantire il superamento dello stereotipo generalizzato che vede le Comunità alloggio e integrate come un ambiente istituzionalizzante, per favorire invece un senso di appartenenza tra gli ospiti e accoglienza per i loro familiari. Dovrà essere fornito un contenuto specifico per ognuna delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> servizi socioassistenziali, servizi infermieristici, servizi fisioterapici, servizi di ristorazione, servizi di lavanderia, stireria, rammendo e guardaroba, servizio di pulizia e igiene degli ambienti, servizio di segretariato sociale, servizi di trasporto e accompagnamento. 	15 (D)
1.2	<p>Attività di inserimento e piano assistenziale degli utenti</p> <p>Descrizione delle modalità di inserimento, accoglienza, ambientamento e dimissione dell’utente.</p> <p>Descrizione delle modalità di definizione del Piano assistenziale individuale elaborato dall’equipe pluridisciplinare (metodologia e strumenti).</p> <p>Descrizione del sistema di valutazione integrata e periodica correlata agli obiettivi di risultato stabiliti e indicati nel Piano assistenziale individuale (metodologia e strumenti) e monitoraggio del benessere psico-fisico dell’utente</p>	15 (D)

1.3	Modalità di coinvolgimento dei familiari Descrizione delle modalità di coinvolgimento dei familiari basato sullo scambio d'informazioni, sull'ascolto reciproco e sul loro coinvolgimento costante nella vita del Servizio.	5 (D)
1.4	Attività educative e di socializzazione. Descrizione delle attività educative e di socializzazione che si intendono realizzare, siano esse all'interno della struttura che all'esterno.	5 (D)
1.5	Sistemi di verifica e controllo della qualità dei servizi Descrizione di sistemi di controllo e di verifica della qualità dei servizi erogati e monitoraggio della soddisfazione percepita dagli utenti e dai loro familiari.	5 (D)
1.6	Collaborazione e accordo con i Servizi sociali del Comune Descrizione delle modalità di collaborazione e raccordo con i Servizi Sociali del Comune di Laconi e con i servizi sociosanitari presenti nel territorio.	5 (D)
2	Capacità organizzativa	Totale 30
2.1	Modello organizzativo Descrizione del modello organizzativo messo a disposizione che rispetti i requisiti organizzativi richiesti dalla normativa e quelli indicati nel capitolato. Nello specifico è richiesto di fornire una descrizione delle modalità di distribuzione giornaliera e settimanale del personale, considerando la massima capacità prevista.	10 (D)
2.2	Attività di coordinamento Descrizione delle attività di coordinamento del servizio.	5 (D)
2.3	Personale aggiuntivo Presenza di un operatore es. manutentore e/o di un psicologo (indicare tipo di contratto, ore settimanali, altro)	10 (D)
2.4	Piano di formazione Descrizione di un piano di formazione destinato a tutto il personale, ulteriore rispetto alle disposizioni normative obbligatorie. Dovranno essere indicati i contenuti dei moduli formativi proposti e il monte ore annuale totale garantito. All'interno del piano di formazione non dovranno essere indicati i corsi di natura obbligatori relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e privacy.	2 (D)
2.5	Ulteriori mezzi e attrezzature Descrizione qualitativa e quantitativa delle ulteriori attrezzature e mezzi disponibili e funzionali messi a disposizione del servizio.	2 (D)

2.6	Certificazione parità di genere	1 (T)
	Possesso della certificazione per la parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125 del 2022.	

Il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio dell'offerta tecnica inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione di gara dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente a uno fra i 6 giudizi predeterminati;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoelencata tabella. Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Completamente inadeguato e non valutabile	0/6= 0
Molto inadeguato	1/6= 0,166
Insufficiente	2/6= 0,333
Sufficiente	3/6= 0,50
Più che sufficiente	4/6= 0,666
Buono	5/6= 0,833
Ottimo	6/6= 1

I punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6) come da tabella su riportata ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio della commissione dato da tre valutazioni soggettive (es. 2/6+2/6+3/6) = 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: 7:6= 1,166 diviso il numero dei componenti la commissione (per es. n. 3 componenti) = 0,388 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 5 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 1,944).

Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sotto indicati ciascun dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione sotto riportati.

Giudizio	Coefficiente	Criteri metodologici
Completamente inadeguato non valutabile	e ₀	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante sono inadeguati rispetto al servizio oggetto della concessione.

Molto inadeguato	1	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante. Contraddistinta da una inadeguata efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque inadeguati.
Insufficiente	2	Trattazione completa ma non esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante; contraddistinta da una insufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto- parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma insufficienti.
Sufficiente	3	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante; contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto- parametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque sufficienti
Più che sufficiente	4	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante; buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Buono	5	Trattazione più che completa dei temi richiesti, con più che buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante; più che buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e molto apprezzabili.

Ottimo	6	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
--------	---	---

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri di valutazione.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica formulata dall'operatore economico verranno attribuiti al massimo **20 (venti) punti** applicando ai sottoelencati parametri i relativi pesi/punteggi:

n	PARAMETRI	PESO MAX
Pe1	Importo della retta mensile per comunità alloggio (al ribasso rispetto alla B.A. € 1.950,00). N.B.: la stessa percentuale di ribasso verrà applicata dal comune anche sulla retta per la comunità integrata (B.A. € 2.200,00).	14
Pe3	Importo del canone annuale della concessione (al rialzo rispetto alla B.A. € 6.000,00+IVA)	6
	Tot punteggio	20

L'assegnazione del punteggio avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, secondo la seguente formula:

Canone annuale di concessione	Retta mensile
All'offerta con maggior rialzo rispetto alla B.A.. verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti . Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente proporzione matematica:	All'offerta con maggior ribasso rispetto alla B.A. verrà attribuito il punteggio massimo di 14 punti . Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente proporzione matematica:
$P_i = P_{max} * (Val\ i / Val\ max)$	$P_i = P_{max} * (Val\ min / Val\ i)$
Dove:	Dove:
P_i = punteggio attribuito al concorrente <i>i</i> -esimo	P_i = punteggio attribuito al concorrente <i>i</i> -esimo
P_{max} = punteggio massimo (6)	P_{max} = punteggio massimo (14)
$Val\ i$ = valore del canone offerto dal concorrente <i>i</i> -esimo	$Val\ min$ = Valore della retta mensile più bassa offerta in gara
$Val\ max$ = Valore del canone più alto offerto in gara	$Val\ i$ = valore della retta offerta dal concorrente <i>i</i> -esimo

Al termine del calcolo dei punteggi parziali riferiti a ciascun parametro economico (retta e canone di concessione) si procederà alla sommatoria dei due parziali per ottenere il punteggio dell'offerta economica formulata da ciascun concorrente.

Per l'attribuzione del punteggio si considerano sempre le prime due cifre decimali arrotondate per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a cinque.

In caso di contrasto tra le due indicazioni (in cifre e in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto della concessione.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta sarà ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica e quelli ottenuti dall'offerta economica.

Non si procederà ad una seconda riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può decidere di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **09.04.2025 alle ore 09,00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione procederà quindi, tramite la piattaforma, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i termini indicati dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È

collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti con le modalità di cui al paragrafo 20. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento della fase di affidamento.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Verrà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici desumibili dall'offerta e dal Piano economico finanziario e Relazione a corredo, inclusi i costi della manodopera e della sicurezza dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della procedura per la fase dell'affidamento richiede al concorrente, dandone contestuale comunicazione al RUP, la presentazione di tali giustificazioni contenenti le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, qualora le stesse non siano state allegate all'offerta o non siano esaustive. A tal fine assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP propone alla stazione appaltante l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte,

di non procedere all'aggiudicazione.

L'appalto viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla stazione appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE, e non risulti economicamente e finanziariamente sostenibile per l'intera durata del contratto.

L'aggiudicazione è disposta, salvo quanto previsto all'art. 99 comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 come modificato con il D.Lgs. 209/2024, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

E' prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
2. le polizze assicurative per danni a persone e a cose di cui al paragrafo 25 del Capitolato Speciale;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura

dell'ufficiale rogante del Comune.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'avvio effettivo dei servizi offerti, così come individuati nell'ambito della gestione della struttura, dovrà avvenire da parte del Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro un ragionevole e congruo intervallo di tempo strettamente necessario per gli adempimenti obbligatori previsti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di differire l'avvio della concessione in base alle proprie esigenze organizzative, senza che ciò possa costituire motivo per la richiesta di indennizzo o altre pretese da parte del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale non si ritiene vincolata in alcun modo dall'esito della gara se per qualsiasi causa non possa essere avviata la gestione della Comunità nei tempi prefissati, per causa non imputabile al Comune, o qualora l'impresa non acquisisca le autorizzazioni richieste, i cui oneri sono a totale suo carico. Il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune in caso di mancata concessione dell'autorizzazione per disposizioni legislative o per qualsiasi altra causa non dipendente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 per quanto riguarda il pagamento a favore del comune di Laconi del Canone di Concessione.

Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento del canone di concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Comune di Laconi, approvato con Deliberazione della G.C. n° 106 del 19.12.2024 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza di cui al "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. - Triennio 2025 - 2027", approvato con Deliberazione della G.C. n° 11 del 21.02.2025 e consultabile sul sito www.comune.laconi.or.it.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti nonché del Codice di comportamento del Comune di Laconi.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di problemi tecnici della piattaforma digitale l'accesso è comunque garantito secondo quanto disposto dai suddetti art. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio della documentazione al domicilio digitale degli operatori economici presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del sopra citato Regolamento UE i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Laconi in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 5 "Informativa privacy".

Laconi, 21 Marzo 2025

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott. Luca Murgia